



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO DI THAILANDIA, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 14 DICEMBRE 2022

Art. 6

Cooperazione per prevenire e combattere il terrorismo

1. Le parti ribadiscono l'importanza di contrastare il terrorismo nel pieno rispetto dello Stato di diritto, del diritto internazionale, in particolare la Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario. In questo quadro le parti, tenuto conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo di cui alla risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006, successivamente riveduta, e della dichiarazione comune UE-ASEAN del 28 gennaio 2003 sulla cooperazione per la lotta al terrorismo, convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo in tutte le forme e manifestazioni. 2. In particolare, le parti si impegnano ad agire in tal senso:

- a) nel quadro della piena attuazione delle risoluzioni 1267 (1999), 1373 (2001), 1822 (2008), 2242 (2015), 2396 (2017) e 2462 (2019) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali;
- b) scambiando informazioni sui gruppi e sugli individui coinvolti in attività terroristiche e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari;
- c) mediante una cooperazione sui mezzi, attrezzature comprese, e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo, anche sotto il profilo tecnico e della formazione, e mediante la condivisione di esperienze sui temi della prevenzione del terrorismo e del reclutamento dei terroristi;
- d) collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il finanziamento del terrorismo, nonché contro l'abuso delle tecnologie dell'informazione a fini terroristici, e adoperandosi per pervenire quanto prima a un accordo sulla convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo delle Nazioni Unite e gli altri strumenti internazionali applicabili;

e) condividendo le migliori pratiche relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo.

Versione in vigore dal 30 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022
Estremi	Legge 10 aprile 2026, n. 61
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-61-2026/art-6>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it